




COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AMBIENTE
ORDINANZA SINDACALE



Prot. n° 474

li 03/04/2009

OGGETTO: Divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino per **lunedì 6 aprile 2009 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.**

IL SINDACO

- Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 351/1999;
- Considerato che dagli studi scientifici effettuati emerge che gli autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) e a benzina non conformi alla Dir. 91/441/CE e successive (Euro 0) sono tra le principali fonti di emissione di benzene, polveri inalabili PM₁₀, NO₂ e CO;
- Considerato che è attivo il provvedimento di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città (OO.SS. n°1231 del 20/07/2007 e n°2031 del 28/12/2007);
- Visto che allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di provvedimenti riportati nella delibera di Giunta n°1883 del 23.03.2006 tra i quali, il divieto di circolazione in particolari condizioni di inquinamento;
- Visti i persistenti valori elevati giornalieri delle polveri sottili, che hanno determinato, ad oggi, 48 giorni di superamento del valore giornaliero di 50 µg/m³ (che non può essere superato più di 35 volte nell'arco dell'anno civile);
- Viste le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, che indicano condizioni favorevoli ad un ulteriore accumulo degli inquinanti;
- Considerato, altresì, che dall'analisi dei dati forniti dalle centraline ARPAC per l'analisi della qualità dell'aria nella città di Napoli risulta che la media delle concentrazioni di PM10 nei mesi antecedenti l'accensione degli impianti di riscaldamento domestico è di circa 29,5 mg/mc, mentre nel periodo di funzionamento di tali impianti tale valore cresce a circa 39,5 mg/mc nonostante la maggiore mobilità atmosferica ed il conseguente effetto di diluizione tipico del periodo invernale, e che in tale periodo risulta maggiore il numero di superamenti del limite di legge in rapporto al numero di giorni di misurazione;
- Considerato pertanto che risulta dimostrato per la città di Napoli che, oltre ai gas di scarico delle automobili, anche il riscaldamento degli edifici è responsabile dell'emissione di polveri fini, e che gli interventi sulle strutture edilizie ai fini del contenimento delle emissioni atmosferiche e dei consumi energetici costituiscono l'oggetto della Direttiva 91/2002/CE, del D. Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006, di agevolazioni procedurali ai sensi degli artt. 6 ed 11 del D. Lgs. 115/2008, nonché di una serie di incentivazioni economiche promosse dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, per l'accesso alle quali è necessario produrre l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 192/2005 che introduce un periodo transitorio per tale qualificazione in attesa della emanazione di opportuni decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici;
- Considerato che in data 26 settembre 2008 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 1372 che introduce azioni organiche ed integrate per l'attuazione dei criteri di sostenibilità ambientale ed approva, tra l'altro, le linee guida del Comune di Napoli per la certificazione energetica degli edifici;
- Visto che risulta opportuno integrare le iniziative dell'Amministrazione per contrastare l'inquinamento atmosferico con idonee procedure che riducano anche le emissioni provenienti dagli impianti di climatizzazione degli edifici, e che tra queste è possibile introdurre un meccanismo di incentivazione della

qualificazione energetica degli edifici che consideri l'obbligo del cittadino a contribuire alla riduzione delle emissioni compensata con la riduzione delle emissioni del sistema edificio-impianto della propria abitazione di residenza o dell'immobile in cui svolge la propria attività lavorativa, qualora tale riduzione delle emissioni venga dimostrata con idonea documentazione di qualificazione energetica dell'edificio che riporti i dati di consumo specifico dell'immobile.

- Ritenuto per i motivi esposti di dover attuare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.
- Letto il D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni, il D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, la L. 296/2006, la L. 244/2007, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008.

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

ORDINA

1. Nella giornata di lunedì 6 aprile 2009 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il divieto di accesso e di circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, sull'intero territorio cittadino.

In deroga al suddetto divieto potranno circolare:

- Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
- Gli autoveicoli, adibiti al trasporto merci, immatricolati ai sensi delle direttive 91/441/CE e 91/542 CEE e successive (Euro 1 e successive);
- I veicoli elettrici ad emissione nulla;
- I ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- I ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- Gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- Gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive;
- I veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungimento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento speciale);
- Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- Gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed i bus turistici;
- Gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";

- I veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- Gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- I veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso.
- I veicoli del personale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (personale di magistratura ed amministrativo), diretti al passo carraio dell'edificio della suddetta Procura sita al civ. 42 di viale Colli Aminei. Tali veicoli saranno riconoscibili da apposito permesso di "ACCESSO E PARCHEGGIO" rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
- I veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi e matrimoni) programmate nei giorni di blocco, per un numero massimo di veicoli autorizzati per cerimonia pari a 4(quattro). La richiesta di deroga può essere inoltrata compilando il modulo allegato alla presente Ordinanza e trasmettendolo via fax al SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE unitamente alla certificazione rilasciata dal Parroco della Chiesa o dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Consentire in deroga al precedente punto 1 la circolazione a:

- I veicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling), escluso euro 0 ed euro 1 come disposto dall'O.S. n°1231 del 20 luglio 2007;
- I veicoli dei titolari di attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 192/2006 e successive modificazioni e redatto con le modalità di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008. La richiesta di deroga può essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate aggiornata con la legge finanziaria 2008. L'Amministrazione si riserva l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

3. Consentire, in deroga al precedente punto 1, il transito sulla rete autostradale cittadina:

- Tangenziale di Napoli;
- Raccordo A2 Napoli-Roma e Napoli-Salerno;
- SS 162 Uscita Corso Malta-Pomigliano d'Arco;
- Circumvallazione di Soccavo;
- Circumvallazione di Scampia.

4. Consentire, in deroga al precedente punto 1, il transito sulle seguenti strade di collegamento dei Comuni limitrofi alla suddetta rete autostradale:

rampe dello svincolo della Tangenziale di Agnano, Via degli Astroni, Via Montagna Spaccata, rampe dello svincolo della Circumvallazione di Soccavo su Via Montagna Spaccata e Via Cinthia, Via Cinthia, Sottopasso di Via Claudio, Viale Kennedy, Via Terracina (da Via Agnano all'intersezione con Via Cinthia), Via Nuova Agnano (dall'intersezione con Viale Giochi del Mediterraneo all'intersezione con Via Beccadelli), Via Beccadelli, Via San Gennaro (SS 7 Domitiana), Via Agnano, rampa di uscita dello svincolo della Tangenziale di Fuorigrotta e di Agnano, Via Ruffo di Calabria, rampe dello svincolo della Tangenziale di Capodichino/Secondigliano, Viale Maddalena, Via De Pinedo, Corso Secondigliano, Via Roma verso Scampia, Via del Cassano, Strada Provinciale di Caserta, Largo S. Maria del Pianto, Via del Riposo, Via S. Maria del Pianto, rampa dello svincolo di Corso Malta fino alla confluenza con Via Nuova Poggioreale, Via Nuova Poggioreale (dall'intersezione di Corso Malta all'intersezione con Via Miraglia), Via Miraglia, Via Marino da Caramanico, Piazza Arabia, Via Vesuvio, Via Grimaldi, Via Gianturco (dall'intersezione con Via Vesuvio all'intersezione con la traversa Gianturco), Piazza Cenni, Via Biscardi, Via Stadera, Via del Macello, Via Imperato, Via De Roberto, Strada Vicinale Galeone, Strada Vicinale Galeoncello, rampa di innesto autostradale della Napoli-Salerno su Via Ferraris, Via Argine, Viale delle Repubbliche Marinare, rampe dello svincolo Barra - Ponticelli della SS 142 e dell'asse Interquartiere di Ponticelli fra il suddetto svincolo e l'intersezione con Viale delle Repubbliche Marinare, Via Botteghe di Portici, Perimetrale di Ponticelli, Via Mastelloni, Via Bartolo Longo da San Giorgio a Cremano alle rampe

dello svincolo dell'asse Interquartiere di Ponticelli su Via B. Longo, rampe della Tangenziale dell'Ospedale Cardarelli, Piazzale Cardarelli, Via Pietravalle, Via de Amicis, Via Pansini, Via Bianchi, Via Quagliariello, Via Semmola, via D'Antona, Via Montesano, Via Jannelli (dall'intersezione con largo Cangiani allo svincolo della Tangenziale Camaldoli), rampe dell'uscita Tangenziale Camaldoli, Perimetrale di Soccavo, Via Pigna (tratto di collegamento tra l'uscita Vomero della Tangenziale di Napoli e la Perimetrale di Soccavo), Via Pallucci, Via Cannavino, Via Marano-Pianura, Via Scarfoglio, Via Epomeo, Viale Traiano (da Via Cinthia a Via Adriano), Via Adriano (dall'intersezione con Viale Traiano all'intersezione con Via Pia), Via Pia (dall'intersezione con Via Adriano all'intersezione con Traversa Pia), traversa Pia, Via di Miano, Via Nuova San Rocco, Via Scaglione, Via S. Maria a Cubito, Via Janfolla, Via dietro la Vigna, Via Campano, Perimetrale di Chiaiano, Via Margherita a Chiaiano, Parco 25/80, Via Nuova Toscanella, Via Guantai ad Orsolone, Via Nazareth, Via Bakù, Via Galimberti, Via Zuccarini.

5. Consentire la circolazione nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto 4, unicamente per i veicoli diretti verso tali strade.

6. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

7. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

8. Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

arch. Giuseppe Pulli

L'ASSESSORE ALLA SANITÀ
dott. Gennaro Nasti

L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE
pres. Luigi Scotti

IL SINDACO
on. Rosa Iervolino Russo

IL VICESINDACO
Dott. Sabatino Santangelo

